



**COMUNE DI
PENNE**
PROVINCIA DI PESCARA



SEGRETERIA GENERALE
UFFSEG - UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE N. 1427 del 31/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 del 30/12/2025
PROPOSTA N. 1724 del 30/12/2025

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE ANNO 2025.

Il Responsabile dell'Area I – il segretario generale

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 07/08/2025, di attribuzione della Responsabilità dell'Area I alla sottoscritta;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 dell'11/12/2025 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed al contempo, sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa parte economica 2025;

Dato atto che, come da quantificazione operata con determinazione del Responsabile dell'Area II, n. 341 dell'1/12/2025, il fondo del salario accessorio ammonta ad € 218.572,41, di cui € 106.872,17 parte fissa (€ 86.378,01 differenziali e € 20.494,16 indennità di comparto) ed € 11.700,24 parte libera contrattabile;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'annualità 2025 sottoscritta in data 18/12/2025 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale.

Vista la relazione illustrativa e tecnico- finanziaria acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/12/2025 al n. 0018430 di protocollo;

Preso atto del all'Organo di revisione contabile sull'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'annualità 2025 reso con verbale 60 del 23/12/2025 pervenuto al prot. n. 20631;

Vista la Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2025 di autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di riparto del fondo 2025;

Vista la determinazione n. 75 del 30/12/2025 di impegno delle risorse del fondo, per le somme relative alla parte libera contrattata, di € 111.700,24, di cui € 4.550,00 destinati alle progressioni economiche all'interno delle Aree;

Dato atto che l'ipotesi sottoscritta in data 18/12/2025 ha stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a detto istituto (per € 4.550,00), indicando il numero di differenziali, che spetta sempre alla contrattazione decentrata definire, nel rispetto del criterio di selettività, tra gli aventi diritto a partecipare alla procedura, come segue:

- per n. 1 Funzionario, € 1.600,00
- per n. 2 istruttori, € 1.300,00
- per n. 3 Operatori esperti, € 1.650,00;

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019- 2021, ha modificato la disciplina delle progressioni economiche orizzontali, oggi costituite da “differenziali

stipendiali”, di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio che al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, che possono essere attribuiti nel corso della vita lavorativa;

- in particolare il comma 3 del su citato art. 14, prevede espressamente che la progressione è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo;

- la norma richiamata inoltre prevede un numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area, come da allegata Tabella A;

Precisato, come chiarito dall’ARAN con parere CFL186, che “Il numero massimo di differenziali indicato nella citata tabella A va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dai dipendenti durante tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nell’area, anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.”;

Visto il Contratto Decentrato Integrativo parte normativa ed economica sottoscritto definitivamente in data 21/11/2023;

Dato atto che l’art. 12 comma prevede inoltre che " L’annualità, sotto il profilo giuridico, cui si riferisce la progressione economica è quella nella quale viene sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l’attivazione”

Visto in particolare l’art. 12 del CCDI ad oggetto “Le Progressioni Economiche Orizzontali all’interno delle Aree”, ed in particolare il comma 5, che si riporta di seguito:

Il Sistema di attribuzione dei “Differenziali Stipendiali” è basato sui seguenti criteri generali:

- b) *l’ammontare complessivo delle risorse destinate ai “Differenziali Stipendiali” viene individuato in sede di contrattazione decentrata annuale in base alle risorse stabili disponibili nel fondo;*
- c) *sulla base delle risorse stanziare per i “Differenziali Stipendiali” vengono avviate le relative procedure con finanziamento dalle risorse stabili di cui adesso art. 79, commi 1 e 1 bis) del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;*
- d) *il personale interessato è quello **in servizio nell’Ente alla data del 1° gennaio** dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto;*
- e) *per poter accedere alle progressioni economiche occorre aver maturato **alla data del 1° gennaio** dell’anno di attivazione dell’istituto **un’anzianità minima pari a trentasei mesi** nella posizione economica in godimento;*
- f) *ai fini del computo del requisito di anzianità di cui alla lettera precedente il personale **trasferito** da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro, che prosegue con il nuovo ente; pertanto nel periodo di cui sopra si computa anche la pregressa permanenza nella posizione economica di provenienza;*
- g) *accede alla procedura di attribuzione della PEO anche il dipendente **che non sia stato valutato in una annualità** del triennio di riferimento, prendendo comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità (adesso l’art. 14 comma 2 lettera d) punto 1));*
- h) *il punteggio di valutazione della performance individuale di un dipendente effettuato con riferimento a porzioni di anno viene **riproporzionato** in base ai mesi di effettiva prestazione;*
- i) *in caso di sistemi di valutazione differenti da quello adottato nell’Ente, il punteggio da prendere a riferimento per il triennio di valutazione sarà quello che deriva dalla **riparametrizzazione** tra i due sistemi;*
- j) *assenza, **negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa**; laddove, alla scadenza della presentazione della domanda, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile in graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare;*

se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

*k) i "Differenziali Stipendiali" sono attribuiti, **fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria** dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:*

- **media delle ultime tre valutazioni** individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità: viene attribuito un peso pari al **70% del totale**;*
- **esperienza professionale**. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi: è attribuito un peso pari al **20% del totale**;*
- ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i **percorsi formativi** di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione); è attribuito un peso pari al **10% del totale**.*

l) al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di:

- 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 2% (non più del 2% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d).*
- 7 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 2,5 % (non più del 2,5% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d).*
- 8 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% (non più del 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d)*

m) è riconosciuta, ai dipendenti valutati, la facoltà di attivare apposita procedura di riesame secondo la disciplina del sistema valutativo in atto presso l'Ente;

n) le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni orizzontali cui sono riferite, per cui non è possibile lo scorrimento delle stesse;

*o) per il personale **comandato o distaccato** si rinvia alle previsioni dell'art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;*

*p) in caso di **parità** di punteggio nella graduatoria, la PEO verrà attribuita secondo i seguenti criteri preferenziali: 1) maggiore anzianità nella posizione economica della categoria di appartenenza; 2) maggiore anzianità di servizio; 3) maggiore età anagrafica.*

Ricordato che:

- La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A;*
- ai sensi dell'art. 14 comma 2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001;*
- (dunque) l'attribuzione avviene mediante procedura selettiva di Area e per ciascuna Area;*
- in quanto espressamente di competenza della contrattazione decentrata integrativa, in sede di contrattazione si stabilisce il **numero di "differenziali stipendiali"** attribuibili nell'anno per ciascuna area*
- i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, **fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna***

area,

Dato atto della mancanza inoltre nel contratto decentrato normativo del 21/11/2023, di apposita specificazione e declinazione dei punteggi riferiti ai criteri “esperienza e capacità culturali e professionali” (in mancanza di precisazione dei criteri, ovvero quali indicatori tenere in considerazione, come ad esempio il periodo di esperienza pregressa valutabile ed il relativo valore), nonché per la voce relativa alle “capacità culturali e professionali” (in mancanza di previsione dei criteri di riferimento, ad esempio relativi a percorsi di studio o formativi, e del relativo valore da attribuirvi);

Dato atto che quindi nella stessa sede dell’incontro dell’1/07/2024 le parti hanno concordato di specificare ed integrare l’art. 12 del CCDi di parte normativa come segue:

j) “Differenziali Stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

- media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità: viene attribuito un **punteggio pari al 68 punti su 100**;
- esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 del CCNL 16/11/2022 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi: viene attribuito un **punteggio pari al 27 punti su 100 ed in particolare 1,35 punti per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 27 punti**;
- ulteriori seguenti criteri, **correlati alle capacità culturali e professionali** acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 del CCNL 16/11/2022 (Destinatari e processi della formazione); viene attribuito un **punteggio pari a 5 su 100**, ed in particolare:
 - formazione = per corsi di formazione con attestazione di superamento di una prova finale, punti 0,03 per ogni ora di corso fino ad un massimo di 1 punto.
 - Titolo di studio superiore rispetto a quello per l’accesso all’area di appartenenza = 1 punto per diploma di scuola secondaria superiore, 2,5 per diploma di laurea magistrale/specialistica – punti 1,5 per diploma di laurea triennale;
 - Titoli post-universitari (es. master o specializzazioni) = 1,5 punti se biennali – 0,75 punti se annuali.

Atteso che la selettività, prevista dal richiamo della norma stessa (procedura selettiva) e dal rinvio all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/01, è data da:

- Nella fase di partecipazione, innanzitutto ammessa solo a coloro che vantano un’anzianità di servizio alla data di decorrenza della progressione, anche presso altri enti, di almeno 3 anni nella posizione immediatamente precedente;
- dalla previsione in sede di contrattazione del numero di differenziali attribuibili, tenendo conto del numero di coloro che hanno il diritto a partecipare (quindi considerando e computando i partecipanti *potenziali* di ciascuna area, cioè coloro che possiedono nell’anno di riferimento i requisiti di partecipazione)
- la previsione dell’esatto quantum erogabile, dato dal valore complessivo dei differenziali di ciascuna area erogabili, dato il numero concordato di differenziali attribuibili, basato sul dato del numero dei potenziali partecipanti;

Precisato a tal fine che – come da chiarimenti ARAN - ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) **l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso** (quindi possono partecipare, per l’anno 2025, i dipendenti che hanno beneficiato della progressione economica con decorrenza 01.01.2022);

Richiamato il parere ARAN CFL224 del 6 settembre 2023 che precisa che ai fini della verifica del predetto requisito (decorrenza dell'ultima progressione conseguita) "si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate"

Dato atto che l'ARAN ha chiarito ulteriormente (orientamento applicativo CFL-184) che: *"la nuova disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell'art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente."*;

Precisato che alla luce della nuova formulazione letterale della stessa norma contrattuale, le procedure selettive devono avvenire per area, distintamente considerate, e non si genera una graduatoria unica;

Dato atto che quindi la selettività va rispettata per ciascuna delle graduatorie, (delle Aree) con la possibilità di attribuzione fino al numero massimo dei differenziali contrattualizzati, dato il numero potenziale degli aventi diritto alla partecipazione per ciascuna Area;

Precisato che, per espressa previsione contrattuale:

- del CCNL 16/11/2022, art. 14:
 - comma 3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è *attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo* di cui al comma 2, lett. b).
 - comma 6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza *limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione* della progressione economica all'interno dell'area.
- del CCDi del Comune di Penne 2023/2025, art. 12 comma 4: "L'annualità, sotto il profilo giuridico, cui si riferisce la progressione economica è quella *nella quale viene sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l'attivazione*. L'attribuzione della progressione economica decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l'attivazione.";

Ritenuto di indire quindi la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle Aree, in favore del personale dipendente non dirigente, in esecuzione delle previsioni del CCDi normativo 2023/2025 sottoscritto in data 31/10/2024, per l'anno di riferimento (2025) in cui ne è prevista l'attivazione e l'attribuzione, e per l'effetto, di approvare il relativo avviso, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non **oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione** del presente avviso all'Albo pretorio, alla pec del protocollo dell'Ente, o a mani entro l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti Locali;

Attestato che il sottoscritto Responsabile non versa in situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni suesposte, di indire la procedura per l'attribuzione delle Progressioni economiche all'interno delle aree dell'anno 2025, con decorrenza dall'1.01.2025, in attuazione della previsione

dell'art. 12 del CCDi di parte normativa del Comune di Penne sottoscritto in data 21/11/2023 e con successiva modifica ed integrazione sottoscritta in data 1/07/2023, e del CCDi di parte economica sottoscritto in data 18/12/2025, nei termini sopra indicati, e precisamente, per l'attribuzione dei seguenti differenziali attribuibili, per ciascuna Area:

- n. 1 differenziale Area Funzionari;
- n. 2 differenziali Area Istruttori;
- n. 3 differenziali Area Operatori Esperti;

2. di adottare l'allegato avviso per l'indizione della procedura, e lo schema di domanda di partecipazione, da pubblicare all'Albo Pretorio on line, e sul sito web, e nell'Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di concorso" per la presentazione delle domande di partecipazione, entro e non **oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione**, tramite pec del protocollo dell'Ente, o a mani entro l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area;

4. di dare atto che le risorse disponibili sono quelle di cui al fondo del salario accessorio dell'anno 2025, come stanziato ed impegnato, nell'annualità 2025, all'esito della contrattazione decentrata integrativa di parte economica di data 18/12/2025, con determinazione n. 75 del 30/12/2025.

Il Segretario generale

dott.ssa Marzia D'Incecco

L'Estensore
Dr.ssa D'INCECCO MARZIA

Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa D'INCECCO MARZIA

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa ANTONELLA CICORIA

Il Firmatario della Pubblicazione
Dr.ssa D'INCECCO MARZIA